



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

VISTO l'articolo 4 del decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 182, che fissa il termine per l'obbligazione giuridicamente vincolante degli interventi ivi finanziati al 31 dicembre 2022;

VISTA la nota COMM.IMGT/IEM/013.2021 della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle regioni e province autonome che, nella seduta del 15 febbraio 2021, in considerazione della perdurante situazione sanitaria emergenziale e della conseguente difficoltà di rispettare molte scadenze inerenti allo svolgimento dei procedimenti amministrativi disciplinati dal citato decreto, ha concordato sulla necessità di chiedere una proroga dei termini del citato decreto ministeriale n. 182 del 2020;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, con cui il Governo ha prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza connesso all'epidemia da COVID -19;

CONSIDERATA l'importanza e il perdurare della necessità di destinare le risorse ripartite dal decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 182, alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza delle linee ferroviarie non gestite da RFI ivi previsti;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 7 ottobre 2021;

VISTO quanto rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze con la nota MEF- RGS – n. 262330 del 7 ottobre 2021, che è parte integrante della citata intesa;

CONSIDERATO che, come rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata nota MEF- RGS – n. 262330 del 7 ottobre 2021, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 98, della legge n. 145 del 2018 e dell'articolo 265, comma 15, del decreto-legge n. 34 del 2020, la revoca delle risorse ripartite con il citato decreto ministeriale n. 182 del 2020 viene dichiarata per gli stanziamenti non utilizzati entro il 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO altresì che gli stanziamenti sono da intendersi utilizzati qualora sia stata stipulata l'obbligazione giuridicamente vincolante e che, pertanto, il relativo termine non può essere prorogato oltre il 31 dicembre 2023;



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DECRETA

Articolo 1

(Proroga del termine dell'obbligazione giuridicamente vincolante degli interventi previsti dal decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 182)

1. Il termine di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 182, relativo alla revoca delle risorse di cui all'articolo 1 del medesimo decreto “*qualora il soggetto beneficiario non provveda all'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022*”, è prorogato al 31 dicembre 2023 e tale termine non è più prorogabile.

Articolo 2

(Obblighi dei beneficiari di cui al decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 182)

1. I beneficiari delle risorse del decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 182, invieranno, entro 30 giorni dalla registrazione del presente decreto, all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) e, per conoscenza, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili gli allegati previsti nelle convenzioni con il cronoprogramma aggiornato degli interventi, al fine di consentire ad ANSFISA di valutare il rischio connesso ai maggiori tempi per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle ferrovie isolate e valutare la necessità di eventuali prescrizioni.

Prof. Enrico Giovannini